

(Esente da imposta di bollo e registro ai sensi di Legge)

N. 8516 DI REP.

N. 5576 DI RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 21 (ventuno) del mese di maggio.

DP MI I UT APSR

In Milano, Via della Commenda n. 9.

ATTO QUI REGISTRATO AL N°

Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

40660 SERIE 1T

GIUSEPPE CAVAGNA DI GUALDANA nato a Milano il 14 maggio 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, nella sua qualità di Presidente ed in legale rappresentanza dell'Associazione riconosciuta denominata

DEL 30/05/2024

IMPOSTE ASSOLTE PER

Euro 0,00

"ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO - ONLUS"

con sede in Milano, Via della Commenda n. 16, Ente morale legalmente riconosciuto con Decreto in data 6 marzo 1990 n. 3954, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 982 ed all'Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, C.F. 80136970151 ed iscritta al REA presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. MI - 1721099.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso di convocazione inviato a tutti gli aventi diritto mediante posta ordinaria ed elettronica in data 22 aprile 2024, ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto, è stata indetta per oggi in seconda convocazione l'assemblea dell'Associazione di cui sopra col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Variazione Statuto Sociale:

- adeguamento al nuovo ordinamento del Terzo Settore
- integrazione articoli

2 Varie ed eventuali

Ciò premesso

il Comparente, nell'indicata qualità, assume la presidenza e mi richiede di redigere il verbale di parte straordinaria dell'odierna assemblea. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea il Comparente il quale constatato che:

- sono presenti in proprio e per delega, un totale di n. 6 soci su n. 34 soci aventi diritto di intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto, come risulta dall'elenco che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera B**;

- sono altresì presenti i Consiglieri quali risultano sempre nel sopra indicato allegato B, ed i revisori Signori Di Carpegna Brivio Filippo Maria - Presidente - Francavilla Valeria e Vitaloni Pinuccia.

Il Presidente, avendo accertato la presenza di n. 6 soci, nonché l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 30 aprile 2024, come risulta da separato verbale - per discutere e deliberare sugli argomenti di parte straordinaria all'ordine del giorno.

Il Presidente in merito ai punti all'ordine del giorno illustra il motivo per il quale al fine dell'iscrizione al R.U.N.T.S nell'immediato, si renda previamente necessario revocare il termine di efficacia che era stato deliberato nella assemblea del 20 otto-

bre 2020 - ove si faceva espresso riferimento alle norme dell'art. 104 comma 2, Dlgs 117/2017 - termine indicato quale data di decorrenza del nuovo Testo di statuto ivi approvato e così, per l'effetto, di non dare alcuna efficacia all'allora nuovo testo di Statuto e, sempre nell'ottica di una immediata iscrizione al R.U.N.T.S., di adottare in questa assemblea il nuovo testo di statuto al fine di addivenire all'adeguamento al Codice del Terzo Settore e procedere all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), il tutto ai sensi di Legge, modificando conseguentemente anche la denominazione in **"ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO - ETS"** o in forma abbreviata **"ABN-ETS"**.

A tal fine il Presidente, presenta la relazione di stima del patrimonio della associazione, redatta e asseverata dal Dr. Di Carpegna Brivio Filippo Maria in data odierna a mio rogito n. 8515 di Rep. che in originale si allega sotto la **lettera C**.

Inoltre il Presidente riprendendo i suggerimenti intervenuti propone di inserire nel nuovo statuto la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Presidente Onorario.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea le modifiche statutarie necessarie ed utili ai fini dell'adeguamento dello statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di

deliberazione

"L' Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- viste le modifiche statutarie proposte, una per una e nel loro complesso,

delibera

1) di revocare il termine di efficacia deliberato nella assemblea del 20 ottobre 2020, ove si faceva espresso riferimento alle norme dell'art. 104 comma 2, Dlgs 117/2017;

2) di modificare lo statuto vigente, ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. secondo il nuovo testo che, mantenendo fermi denominazione, con l'aggiunta della specifica ETS, la sede in Milano e l'oggetto originario, espresso con nuova formulazione e integrazione, tiene conto delle modifiche come sopra discusse ed approvate, il tutto secondo il testo che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al verbale sotto la **lettera A**.

2) Di dare mandato al Presidente affinché abbia ad espletare le necessarie formalità al fine di ottenere dalle competenti Autorità l'approvazione della variazione al testo di statuto come sopra deliberata, conferendo allo stesso sin d'ora tutti i più ampi poteri per apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di approvazione dalle Autorità tutorie, il tutto senza necessità di ulteriore ratifica".

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno domandando la parola, mette in votazione il testo di deliberazione surriportato che viene approvato con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto da oltre i due terzi degli associati presenti e per la precisione col voto favorevole di tutti i soci presenti e senza astensioni.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore diciassette e venticinque.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore diciassette e venticinque; omessa la lettura degli allegati per e-

spressa volontà del Comparente.

Consta di due fogli scritti per cinque facciate sin qui da persona di mia fiducia e da me.

f) Giuseppe Cavagna di Galdana

f) Maddalena Ferrari Notaio

STATUTO

Denominazione - Sede – Scopo

Art. 1) E' costituita l'Associazione:

"ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO - ETS"

o in forma abbreviata **"ABN-ETS"**.

L'associazione si obbliga a far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", unitamente agli estremi dell'iscrizione dell'Associazione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione degli Altri Enti del Terzo Settore.

Art. 2) L'associazione ha sede in Milano all'indirizzo determinato inizialmente in atto costitutivo. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio.

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di sostenere le attività medico, scientifiche ed assistenziali nel campo della nefrourologia pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica e ogni iniziativa della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in ambito pediatrico.

Potrà sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, di ricerca clinica e di arrecare quindi benefici ai bambini con patologie gravi e invalidanti. Potrà sostenere ogni iniziativa in ambito pediatrico deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione, nell'ambito di tale scopo ideale, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui infra per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In dettaglio l'Associazione svolge le attività di interesse generale indicate dal D.Lgs 117/2017 - articolo 5, 2° comma alle lettere a), h), k) i), m) ed u) e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale suindicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, il

tutto secondo i criteri e i limiti definiti a sensi di legge e tenuto conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e strumentali in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi finalizzata al finanziamento delle proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ed anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla legge.

Soci

Art. 4) Sono soci le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 5) I soci si dividono in tre categorie:

- a) Soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. I soci fondatori sono di diritto soci ordinari;
- b) Soci ordinari: sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) Soci onorari: sono soci onorari coloro che vengono nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per particolari benemeritenze. I membri dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 6) Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario:

- fare richiesta al Consiglio di Amministrazione condividendo gli ideali e gli scopi dell'Associazione;
- essere ammesso dal Consiglio di Amministrazione;
- corrispondere entro il 30 (trenta) aprile la quota dell'anno in corso determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Avverso l'eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione di mancata accettazione della domanda del candidato socio, è ammessa la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci immediatamente successiva.

Art. 7) Cessano di fare parte dell'Associazione i soci che hanno presentato le dimissioni al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre la qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 8 (otto) del presente statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle quote associative versate.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la

sospensione temporanea o la radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali;
- omesso pagamento della quota associativa;
- denigrazione dell'associazione, degli organi sociali o dei soci;
- l'attentare in qualche modo al funzionamento dell'associazione ostacolandone lo sviluppo;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione.

La delibera dovrà essere motivata.

Avverso la delibera di esclusione assunta dal Consiglio di Amministrazione è ammessa la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci immediatamente successiva alla quale il socio del quale verrà deliberata l'esclusione non avrà diritto di voto.

Amici della Associazione e Volontari

Art. 9) Sono Amici dell'Associazione coloro che effettueranno versamenti contributivi non rientranti tra quelli previsti per i soci ordinari e che non chiedano l'iscrizione a socio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere la qualifica di Amico a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell'Associazione.

Art. 10) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Qualora l'Associazione si avvallesse di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Amministrazione e Comitato Scientifico

Art. 11) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici componenti.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del co-dice civile.

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

E' garantita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti.

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare

in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote associative.

Per la validità delle deliberazioni - anche senza convocazione formale - occorre per il quorum costitutivo: la presenza effettiva, anche per teleconferenza, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e, se nominato, dei membri dell'Organo di Controllo; gli aventi diritto ad intervenire dovranno essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti dovranno dichiararsi sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Il Presidente Onorario, se nominato dall'Assemblea, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, ha facoltà di nominare procuratori alle liti o *ad negotia*.

Il Segretario Tesoriere, se nominato, riferisce annualmente all'assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione, redige i verbali del Consiglio e delle assemblee. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre un Regolamento dell'Associazione per il miglior funzionamento della stessa.

Tale Regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 15) Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette componenti scelti tra persone di provato valore nel campo dello studio delle patologie pediatriche.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con la designazione del Presidente.

Compito del Comitato Scientifico è coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella definizione della strategia dell'Associazione e degli impieghi dei fondi disponibili.

Art. 16) I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra gli associati.

In caso di dimissioni di un proprio componente, il Consiglio di

Amministrazione, alla prima riunione, può procedere alla sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a tre riunioni del Collegio decade dall'Ufficio

Assemblee

Art. 17) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ed in tal caso l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. La modalità di tenuta dell'assemblea è stabilita dal Presidente ed indicata nell'avviso di convocazione.

Il Presidente può stabilire che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea può svolgersi anche in via esclusiva con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione.

In ipotesi di assemblea straordinaria che si svolga con interventi sia di persona sia in telecomunicazione è necessaria la compresenza del Presidente della seduta e del Notaio nel luogo di convocazione per la redazione del verbale contestuale, ferma restando la possibilità di redigere un verbale non contestuale sottoscritto solo dal Notaio, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente, luogo ora e data dell'assemblea nonché l'ordine del giorno e può prevedere una seconda convocazione; l'avviso di convocazione deve essere spedito per posta, anche elettronica, all'indirizzo dei soci e/o pubblicato sul sito dell'Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta motivata.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 18) Sono di competenza dell'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Comitato Scientifico, previa determinazione della composizione monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio o ritenuto consigliabile, il soggetto in-caricato della revisione legale dei conti, previa determinazione della sua composizione monocratica o collegiale;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sul ricorso avverso la delibera del Consiglio di mancata accettazione della domanda di adesione di un candidato socio o di esclusione degli associati, ovvero nomina altro organo cui attribuire la relativa competenza;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, in caso di scioglimento nomina altresì il soggetto cui compete la liquidazione dell'ente;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

l) Presidente Onorario: L'Associazione, tramite l'Assemblea, può nominare un Presidente Onorario, i cui compiti sono quelli di rappresentanza formale dell'Associazione, in collaborazione con il Presidente in carica

Il Presidente Onorario partecipa al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Art. 19) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento, entro i termini, della quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 20) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Tesoriere Segretario, se nominato, funge da segretario delle assemblee, salvo che l'assemblea deliberi diversamente. L'assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 21) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero

dei soci presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di Controllo ed Organo di Revisione

Art. 22) L'Organo di controllo, se nominato, può essere monocratico o ovvero composto da un collegio di tre membri, secondo le determinazioni dell'assemblea cui compete la nomina con la designazione del Presidente.

L'Organo di controllo, se nominato, resta in carica due esercizi e i membri sono rieleggibili.

L'Organo di controllo è obbligatorio nei casi previsti al secondo comma dell'art. 30 del D.lgs 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, in alternativa l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il o i membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) L'Organo di Revisione legale dei conti è obbligatorio nei casi previsti al primo comma dell'art. 31 del D.lgs 117/2017, la nomina compete all'assemblea e se nominato resta in carica due esercizi e può essere rieleggibile.

L'obbligo della revisione legale dei conti cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Patrimonio - esercizi sociali e scritture contabili

Art. 24) Il patrimonio è costituito:

a) dal contributo speciale iniziale dei soci fondatori e dalle quote dei soci, nonché da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) dai contributi a qualsiasi titolo pervenute all'associazione da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, donazioni e lasciti testamentari;

c) da rendite patrimoniali e dall'utile derivante da proventi di iniziative varie, da manifestazioni o partecipazioni ad esse, il tutto finalizzato alla raccolta di fondi per l'attività dell'Associazione;

d) dai proventi delle proprie attività secondarie e strumentali accessorie;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 25) L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi, il bilancio consuntivo o quello preventivo del successivo esercizio.

Dalla data di avviso di convocazione il rendiconto economico e finanziario verrà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

Art. 26) L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato e pubblicato a sensi di legge, nonché pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

L'associazione, oltre al Bilancio ed agli eventuali Bilancio Sociale e Registro dei volontari di cui all'art.17 comma 1 del D.Lgs 117/2017, deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, dietro presentazione di richiesta motivata all'organo deputato alla sua tenuta.

Scioglimento

art. 27) In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a sensi di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

art. 28) Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di esse e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura entro novanta giorni.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni e quelle in tema di Enti del Terzo Settore.

f) Giuseppe Cavagna di Gualdana

f) Maddalena Ferrari Notaio

ALLEGATO B AL N. 8516/5576 DI REP.

PRESENZE ASSEMBLEA

	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1	ABATE MARIO JOSEPH
2	BONZI IRIA
3	CAVAGNA DI GUALDANA GIUSEPPE
4	GIORGETTA MARCO
5	NISSIM REINE

	REVISORI DEI CONTI
1	DI CARPEGNA BRIVIO FILIPPO MARIA
2	FRANCAVILLA VALERIA
3	VITALONI PINUCCIA

	SOCI
1	MADDEO LUCA
~~2~~	~~MILVIA GROFF~~
3	PARLANTI DOLORES
4	ABATE MARIO JOSEPH
5	BONZI IRIA
6	CAVAGNA DI GUALDANA GIUSEPPE
~~7~~	~~GIORGETTA MARCO~~
5	NISSIM REINE

N. 6 SOCI SU N. 34 AVENTI DIRITTO DI VOTO

Giuseppe Caviglia di Gualdana
Nobblia



ALEGATO C AL N. 8516/5576 DI REP

ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO ONLUS

Sede in MILANO Via della Commenda 16

Registro Imprese di Milano n. 80136970151 - Codice fiscale 80136970151

R.E.A. di Milano n. 1721099

RELAZIONE

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

AL 31 MARZO 2024

E' stato sottoposto al nostro esame dall'Organo di Amministrazione dell'Ente una situazione economico patrimoniale chiusa alla data del 31 marzo 2024 dell'Associazione per il Bambino Nefropatico ONLUS, per il periodo iniziato il 1 gennaio 2024, redatta in conformità all'art. 13 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall'OIC 35 Principio contabile ETS che ne disciplinano la redazione, la situazione infra-annuale evidenzia un disavanzo del periodo di Euro 111.132 e un patrimonio netto di Euro 586.881.

Non essendo stati incaricati di svolgere la revisione legale dei conti, per assenza dei presupposti di legge, abbiamo svolto su tale documento le attività di vigilanza ed un controllo sintetico complessivo volto a verificare che lo stesso sia stato correttamente redatto. L'attività svolta non si è quindi sostanziata in una revisione legale dei conti.

Ferma restando la responsabilità dell'organo di amministrazione per la predisposizione del documento secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l'organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall'ordinamento, la conformità della situazione economico patrimoniale al 31 marzo 2024 alle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Abbiamo verificato che le informazioni contenute nella situazione al 31 marzo 2024 rappresentino fedelmente l'attività svolta dall'Ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee Guida ministeriali di riferimento.

Sulla base del lavoro svolto si attesta che la situazione contabile al 31 marzo 2024 è stata redatta in conformità alle norme del codice civile ed è conforme ai principi contabili e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato del periodo.

Milano, 21 Maggio 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Filippo Di Carpegna Brivio

Dottoressa Valeria Francavilla

Dottoressa Giuseppina Vitaloni



Esente da imposta di bollo a sensi di legge

N. 8515 DI REP.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI SITUAZIONE PATRIMONIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 duemilaventiquattro addì 21 ventuno del mese di maggio alle ore diciassette.

In Milano, ³⁾ Piazza Paolo Ferrari n. 8 / ³⁾ Via della Commenda n. 9.

Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

DI CARPEGNA BRIVIO FILIPPO ¹⁾, nato a Meda il 5 settembre 1950,

²⁾ residente a Milano, ²⁾ Via della Commenda n. 16.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi esibisce il fascicolo inerente la situazione patrimoniale della Associazione per il bambino Nefropatico Onlus alla data del 31 marzo 2024

chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco a sensi di legge il Comparsente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate al solo scopo di far conoscere la verità."

Sono le ore diciassette e cinque.

¹⁾ solle "MARIA" -

²⁾ solle "residente" - solle "domiciliato"

³⁾ solle "Piazza Paolo Ferrari n. 8"

L'atto contiene tre postille _____

II

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al

Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio. _____

Consta di un foglio scritto fin qui da persona di mia fiducia e da me. _____

Kroff
Heide Kroff Bivio
Marie

Heide Marie Kroff Bivi
Hildebrand



Copia conforme all'originale in formato elettronico a sensi DLgs 82/2005 che io sottoscritto Avv. MADDALENA FERRARI Notaio rilascio per usi consentiti dalla legge Esente da Bollo e da imposta di registro
Milano 30 maggio 2024
F.to DR. MADDALENA FERRARI Notaio